

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, DONATO, MESORACA e CARDINALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990

Ammodernamento della Strada Statale n. 106

ONOREVOLI SENATORI. — La Strada Statale n. 106 che collega Reggio Calabria a Taranto e si sviluppa su di un percorso di circa 490 chilometri, è una delle più importanti direttrici della viabilità nazionale.

Essa svolge allo stato diverse funzioni: quella di arteria di grande comunicazione, e cioè di unico accesso, lungo il versante jonico, alla Basilicata e alla Calabria; di interconnessione con gli assi di comunicazione trasversali; di strada di collegamento intercomunale tra le città e i paesi che si susseguono lungo la costa; infine, in moltissimi casi, addirittura di strada urbana. Queste funzioni, e soprattutto quella di strada di grande comunicazione, non possono essere svolte efficacemente, stante la

inadeguata strutturazione della strada, in particolar modo laddove il sistema viario ha una configurazione rigorosamente «a pettine», come il caso del versante jonico della provincia di Reggio Calabria. La conseguenza è uno stato di congestione del traffico lungo tutto l'itinerario e condizioni rischiose di circolazione dovute soprattutto alla promiscuità tra il traffico di transito e quello locale. I frequenti blocchi del traffico, dovuti ad incidenti o ad altro, nelle varie sezioni della strada, danno subito luogo ad accumuli di veicoli per lunghezze anche notevoli che finiscono per coinvolgere le traverse interne dei centri costieri con grave disagio della popolazione e danno alle attività economiche. Un'altra conse-

guenza negativa delle carenze che si riscontrano sulla Strada Statale n. 106 è che una parte del traffico viene dirottata, laddove possibile, su percorsi paralleli e più lunghi come ad esempio l'Autostrada A3, accostata al versante tirrenico, già congestionata per suo conto e ricorrentemente interrotta per lavori di manutenzione.

Per quanto riguarda gli ammodernamenti che sono stati effettuati a partire dagli anni '50, la situazione è la seguente: nell'intero tratto della Basilicata la piattaforma è stata portata dagli originari metri 7 a metri 12,50; le tratte calabresi ammodernate sviluppano 228 chilometri, ossia il 55 per cento dell'intera estesa; nessun intervento è stato invece effettuato nella regione Puglia.

La lentezza con la quale si è proceduto a finanziare gli ammodernamenti non ha consentito di completare la prima fase, ossia l'allargamento a due corsie. D'altra parte, le nuove dinamiche di traffico che si sono instaurate lungo la Strada Statale n. 106 rendono necessario prevedere per i nuovi ammodernamenti la sezione a quattro corsie con spartitraffico centrale.

L'impegno economico necessario per procedere ad una sistemazione omogenea ed organica della Strada Statale n. 106 è veramente notevole, potendosi calcolare con una accettabile approssimazione in lire 9.000 miliardi. È chiaro che un problema di tale dimensioni non può essere risolto all'interno del Piano decennale per la grande viabilità, e richiede invece un

apposito provvedimento legislativo allo scopo di reperire nuove risorse finanziarie e anche di adottare norme capaci di accelerare l'iter della progettazione, dell'approvazione e dell'appalto delle opere.

Il presente disegno di legge intende assolvere a questo scopo. Esso si compone di sette articoli. Vengono previsti lavori di riqualificazione e ammodernamento della Strada Statale n. 106, distribuiti nel decennio 1990-1999, per un ammontare complessivo di 9.000 miliardi di lire. Tali lavori, da effettuarsi a cura dell'ANAS o di altra società a cui siano stati affidati in concessione, sono basati su di un progetto esecutivo approvato da una «conferenza» che può essere appositamente convocata dal Ministro dei lavori pubblici. L'istituto della «conferenza» è parso il più opportuno per risolvere il problema delle lungaggini procedurali, dal momento che con esso tutte le amministrazioni tenute ad intervenire a norma di legge, possono farlo in un unico contesto temporale. È data facoltà alla società concessionaria di contrarre mutui coperti dalla garanzia dello Stato, mentre il rimborso a fronte dei 9.000 miliardi di investimento è stato diluito in trenta rate annuali.

Si tratta di un disegno di legge aperto naturalmente a tutti i miglioramenti possibili, che intende dare un contributo importante alla soluzione di uno dei problemi chiave della Calabria e del Mezzogiorno nel suo complesso. Per questa ragione è auspicabile una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di procedere alla riqualificazione ed ammodernamento della Strada Statale n.106, onde adeguarla ai livelli di servizio indispensabili per una infrastruttura portante per l'economia meridionale, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata ad effettuare, nel decennio 1990-1999, direttamente o mediante affidamento in concessione, a raggruppamenti di imprese a partecipazione statale, di cooperative e di privati la progettazione e la esecuzione dei lavori suddetti per un ammontare complessivo di lire 9.000 miliardi.

Art. 2.

1. L'ANAS, avvalendosi anche delle imprese concessionarie, predispone entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i progetti esecutivi degli interventi, individuando le opportune soluzioni operative nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e specificando il relativo piano finanziario.

2. I progetti esecutivi dovranno essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale relativamente alle zone di più rilevante interesse paesaggistico e naturalistico, affidato ad organismi individuati dal Ministro dei lavori pubblici di intesa con le regioni Calabria, Basilicata e Puglia e con il Ministro dell'ambiente.

Art. 3.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ha facoltà di convocare una conferenza cui partecipano tutti i

rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli Enti comunque interessati e tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

1. La conferenza, trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei pareri agli organi competenti, valuta il progetto esecutivo e si esprime su di esso entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

2. L'approvazione deliberata all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, obbligo da parte degli organi competenti di variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. La società, o le società concessionarie delle opere di riqualificazione ed ammodernamento della Strada Statale n. 106 hanno facoltà di contrarre mutui, coperti dalla garanzia dello Stato, nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ANAS può altresì avvalersi per l'eventuale esecuzione diretta della facoltà

prevista dall'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 6.

1. Il corrispettivo per la realizzazione delle opere concesse è corrisposto dall'ANAS alla società o alle società concessionarie in 30 rate annuali, a termine degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie nei vari esercizi di competenza e nella minima prevedibilmente definita.

Art. 7.

1. Per la realizzazione delle opere previste dalla presente legge e per il pagamento delle rate annuali relativa al decennio 1990-1999, l'ANAS potrà annualmente contrarre mutui fino all'importo massimo di lire 9.000 miliardi, che sarà ripartito negli esercizi 1990-1999 nelle seguenti misure:

esercizio 1990	200	miliardi
» 1991	700	»
» 1992	1.000	»
» 1993	1.200	»
» 1994	1.200	»
» 1995	1.300	»
» 1996	1.300	»
» 1997	1.200	»
» 1998	700	»
» 1999	200	»

Art. 8.

1. I mutui previsti nell'articolo 7 saranno ammortizzati in un periodo non superiore a 30 anni e le rate di ammortamento annuali saranno iscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate, a favore dell'Ente mutuante con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello per il quale il mutuo è stato contratto.